



Il fatto

La signora XX è madre di YY una bambina con disabilità, certificata dalla competente Commissione ASL invalida civile con diritto all'indennità di accompagnamento e in situazione di handicap grave. La bambina risulta inoltre certificata alunna in situazione di handicap ai fini dell'esercizio del diritto all'integrazione scolastica, per realizzare la quale si ritengono necessari il sostegno didattico e l'assistenza *ad personam* di tipo specialistico.

Fino a giugno 2012 YY ha regolarmente frequentato la scuola dell'infanzia statale, usufruendo di 5 ore di insegnante di sostegno e di 23 ore di assistenza *ad personam*. In seguito al cambio di residenza del nucleo familiare in altro comune, la bambina è stata iscritta presso l'unica scuola dell'infanzia presente sul territorio, una scuola paritaria, ma non ha purtroppo potuto iniziare la frequenza al pari degli altri bambini.

Il Comune ha assegnato alla bambina 12 ore di assistenza *ad personam*, ritenute dalla scuola del tutto insufficienti a garantire alla bambina la frequenza al pari degli altri alunni iscritti. La scuola ha quindi proposto alla mamma di portare la bambina a scuola solo nelle ore di presenza dell'assistente *ad personam*.

Di fronte al rifiuto della madre a un simile trattamento differenziato, la scuola ha consigliato alla madre di ritardare l'avvio della frequenza a data da destinarsi, in attesa che emergano soluzioni al problema.

Il quesito

1. Può una scuola, anche quando paritaria, rifiutare l'accesso e la regolare frequenza di un bambino con disabilità, regolarmente iscritto?

La nostra risposta

L'atteggiamento assunto dalla scuola palesa una violazione del principio costituzionalmente garantito di pari opportunità e di non discriminazione e del diritto all'educazione e all'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, che trova fondamento negli articoli 3 e 34 della Costituzione italiana ed è stato oggetto di puntuale definizione nella L.104/'92, legge quadro per l'integrazione sociale e i diritti della persona handicappata. Tali principi sono pienamente riconosciuti dalla Convenzione dei diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con L. 18/09.

Rispetto alla connotazione "paritaria" della scuola, vale la pena ricordare che:

- la L. 62/2000 prevede tra i requisiti necessari ad ottenere e mantenere la parità scolastica "l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio", così come confermato dalle "Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento" ([decreto ministeriale n. 83 del 10/10/2008](#));
- il [Decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 2008, n. 23](#) prevede che le scuole primarie paritarie, in aggiunta al contributo annuo già previsto per tutte le scuole paritarie, possano richiedere all'Ufficio Scolastico Regionale di riferimento un "contributo integrativo per progetti resi necessari da particolari necessità di inserimento di alunni con disabilità o con difficoltà di apprendimento".

Alla luce di quanto qui esposto, il comportamento della scuola configura una violazione che può trovare tutela giurisdizionale anche ai sensi della L. 67/2006 (Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni).

In allegato: [modello di lettera](#) utile a sollecitare le istituzioni competenti.